



2021-2027: Primi adempimenti e funzioni del Comitato di Sorveglianza (FSE+)





Programmazione 2021-2027

1. Primi adempimenti – Tempistiche
2. Comitato di Sorveglianza (CdS)– Funzioni
3. Criteri di selezione – Principali novità

Riferimenti normativi

- Regolamento recante Disposizioni Comuni (**RDC**) – Regolamento (EU) 2021/1060
- Codice europeo di condotta sul partenariato (**ECCP**): requisiti/raccomandazioni di buone pratiche per quanto riguarda i partner selezionati, regole procedurali, coinvolgimento dei partner rilevanti nella preparazione degli inviti a presentare proposte e nel monitoraggio e valutazione dei programmi, uso dei Fondi per rafforzare la capacità istituzionale dei partner rilevanti (riferimento anche in art. 8(4) RDC)



1. Primi adempimenti – Tempistiche

entro 3 mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma

1. Istituzione del Comitato di Sorveglianza (CdS) (Art.38(1) RDC), che adotta:

- a. Il proprio Regolamento interno (Art. 38(2) RDC)
- b. I criteri di selezione (Art. 40(2) RDC)

entro 6 mesi dalla decisione di approvazione del programma

2. Apertura di un sito web (Art. 49(1) RDC), dove dovranno essere pubblicati:

- a. L'elenco dei bandi previsti – aggiornato almeno 3 volte l'anno (Art. 49(2) RDC)
- b. L'elenco delle operazioni selezionate – aggiornato almeno ogni 4 mesi (Art. 49(3) RDC)

→ Ciascuno Stato membro individua un **coordinatore della comunicazione** (Art. 48 (1)(2) RDC)

entro un anno dalla decisione di approvazione del programma

3. Se Gruppi di Azione Locale (GAL)

→ Selezione delle strategie e garanzia che i GAL possano svolgere il loro ruolo (Art. 32(3) RDC)

4. Valutazione

→ lo Stato Membro/l'Autorità di Gestione (AdG) presentano il piano di valutazione al CdS (Art. 44(6) RDC), per la sua approvazione (Art. 40(2)(c) RDC)

almeno una volta l'anno

5. Riunione del CdS (Art. 38(3) RDC)

una volta l'anno

6. Riesame annuale della performance (Art. 41(1) RDC)

entro 21 mesi dalla decisione di approvazione del programma

7. Audit dei sistemi delle nuove autorità di gestione e autorità incaricate della funzione contabile (Art. 78(1) RDC)

Ogni anno

*Trasmissione da parte dello Stato membro/
dell'AdG alla Commissione di*

dati cumulativi del programma (Art. 42(1) RDC)

dati che riguardano i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni selezionate, i valori conseguiti dalle operazioni e gli strumenti finanziari (Art. 42 (2) (b) e (3) RDC)

previsioni dell'importo delle domande di pagamento intermedio (Art. 69(10) RDC)

31/1	30/4	31/7	30/9	30/11
X	X	X	X	X
X		X		
X		X		

entro il 28/2, 31/5, 31/7, 31/10, 30/11, 31/12 di ogni anno

10. Presentazione delle domande di pagamento (Art. 91(1) RDC)

entro il momento della presentazione della domanda di pagamento finale per il primo periodo contabile e comunque non oltre il 30/6/2023

11. Disporre della descrizione del Sistema di gestione e controllo (Art. 69(11) RDC)



2. Comitato di Sorveglianza (CdS) - Funzioni

Funzioni del CdS (dettagli nell'art. 40 RDC):

- 3 sottofunzioni principali:
 - (1) **esaminare**
 - (2) **approvare**
 - (3) **rivolgere raccomandazioni all'AdG**
- I punti elencati come funzioni costituiscono anche **i punti che dovrebbero essere affrontati nei punti all'ordine del giorno della riunione del CdS**, secondo il calendario definito nel RDC.

(1) Esaminare

- L'attuazione del programma e la performance
- Le raccomandazioni specifiche per paese
- Gli strumenti finanziari
- La valutazione
- Le azioni di comunicazione e visibilità
- Le operazioni di importanza strategica (OIS)
- Le condizioni abilitanti
- I progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa
- I contributi e i trasferimenti (se esistenti)

(2) Approvare

- La metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni
- Eventuali modifiche al programma
- Opzioni di costo semplificate e finanziamenti non legati ai costi
- Il piano di valutazione
- Relazioni finali relative alla performance

(3) Rivolgere raccomandazioni

- All'AdG, anche in merito a misure volte a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari

Nuovo Art. 75
Sostegno dell'attività
del CdS da parte
dell'AdG

L'autorità di gestione (Art. 75 RDC) :

- (a) fornisce tempestivamente al comitato di sorveglianza tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;
- (b) provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del comitato di sorveglianza.



2. Criteri di selezione – Aspetti chiave

Criteri di selezione

(in verde le novità 2021-2027 rispetto a 2014-2020)

- Art. 40(2):
 - Il CdS approva la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni;
 - Su richiesta della Commissione, entrambi i documenti (*), comprese le eventuali modifiche, devono essere presentati alla Commissione almeno 15 giorni lavorativi prima della loro presentazione al CdS.
- Art. 73:
 - L'AdG stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori, trasparenti, che garantiscano l'accessibilità alle persone con disabilità, assicurino la parità di genere e tengano conto della **Carta dei diritti fondamentali**, del principio dello sviluppo sostenibile e dell'*acquis* ambientale dell'UE.
 - I criteri e le procedure garantiscono che **le operazioni da selezionare siano prioritarie al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al raggiungimento degli obiettivi del programma.**

Criteri di selezione

- Garantire che le operazioni selezionate siano conformi al programma, compresa la coerenza con le strategie pertinenti, e che forniscano un contributo efficace all'OS;
 - le operazioni che rientrano nell'ambito di una condizione abilitante devono essere coerenti con le strategie corrispondenti;
 - le operazioni devono presentare il miglior rapporto tra importo del sostegno, attività intraprese e raggiungimento degli obiettivi;
 - rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo in questione e sono attribuiti a un tipo di intervento
 - operazioni non direttamente interessate da un parere motivato nell'ambito di una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 TFUE;
 - sostenibilità finanziaria del beneficiario nel disporre delle risorse finanziarie e dei meccanismi necessari a coprire i costi di funzionamento e manutenzione (*)
 - valutazione di impatto ambientale (VIA) (o screening) (*)
 - non includere le attività che facevano parte di un'operazione soggetta a delocalizzazione o che costituirebbero un trasferimento di un'attività produttiva; (*)
 - “Climate proofing” di investimenti in infrastrutture con una durata di almeno 5 anni; (*)

Criteri di selezione – nuove caratteristiche

- Art. 50(3) indica che “se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all’articolo 47 o ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l’autorità di gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all’operazione interessata”.
- Per le operazioni a cui è stato attribuito un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence), o per le operazioni selezionate nell'ambito di un programma cofinanziato da Horizon Europe, l'autorità di gestione può decidere di concedere direttamente il sostegno del FESR o del FSE+.
- Quando un’operazione di importanza strategica viene selezionata, l'AdG deve informare la Commissione entro un mese e fornire tutte le informazioni pertinenti.
- Considerando 60: sono ammesse procedure concorrenziali o non concorrenziali, a condizione che i criteri utilizzati siano non discriminatori, inclusivi e trasparenti e che le operazioni selezionate massimizzino il contributo del finanziamento dell'Unione e siano in linea con i principi orizzontali + garantiscano il “climate proofing” degli investimenti e diano priorità alle operazioni che rispettano il principio “efficienza energetica in primo luogo” (“energy efficiency first”).



Grazie !